



Comune di Agliana  
Provincia di Pistoia

# Bando per l'erogazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione - Anno 2009

Indetto con determinazione n° 133 del 27.4.2009 ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della Legge 9 dicembre 1998, n° 431, che istituisce il Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione, del decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999, della Deliberazione della Giunta Regionale n° 265 del 6/04/2009 e della Deliberazione della Giunta Comunale n° 46 del 22.4.2009

Il Responsabile dell'Ufficio Casa

**RENDE NOTO**

che a partire dalla data odierna ed entro e non oltre il **30.05.2009**, i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda per avere accesso alla graduatoria degli aspiranti al contributo ad integrazione dei canoni di locazione, da erogare per il periodo 1 gennaio 2009-31 dicembre 2009.

## Art. 1

### Requisiti di ammissione al concorso

1) Sono ammesse al presente bando di concorso le persone che, alla data di pubblicazione del medesimo:

- abbiano la residenza anagrafica nel Comune di Agliana e nell'immobile per il quale si chiede il contributo;
- abbiano la residenza anagrafica nella Regione Toscana da almeno cinque anni o sul territorio nazionale da almeno dieci anni, in caso di extracomunitari;
- presentino certificazione, in corso di validità, dalla quale risulti un valore ISE non superiore a • 26.390,00;
- presentino certificazione, in corso di validità, dalla quale risultino valore ISEE, valore ISE e incidenza del canone annuo, al netto degli accessori, sul valore ISE, rientranti entro i valori di seguito indicati:

fascia A) valore ISE uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. per l'anno 2009 (corrispondente ad • 11.521,12), rispetto al quale l'incidenza del canone al netto degli oneri accessori, risulti non inferiore al 14%;

fascia B) valore ISE compreso fra l'importo corrispondente a due pensioni minime INPS per l'anno 2009 e l'importo di • 26.390,00, con incidenza del canone sul valore ISE non inferiore al 24% e valore ISEE non superiore a • 14.120,00, corrispondente al limite di reddito per l'accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica stabilito con D.G.R. 570 del 30.7.2007;

e) non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare nell'ambito territoriale del Comune di Agliana; si intende adeguato l'alloggio la cui superficie utile abitabile (ovvero la superficie di pavimento misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, delle soglie di passaggio da un vano all'altro e degli sguinci di porte e finestre) sia non inferiore a 30 mq per una persona, non inferiore a 45 mq per due persone, non inferiore a 55 mq per tre persone, non inferiore a 65 mq per quattro persone, non inferiore a 75 mq per cinque persone, non inferiore a 95 mq per sei persone ed oltre;

e1) non titolarità di diritti di proprietà su uno o più alloggi o locali ad uso abitativo sfitti o concessi a terzi, ubicati in qualsiasi località, il cui valore catastale complessivo sia uguale o superiore al valore catastale di un alloggio adeguato determinato assumendo come vani catastali quelli di cui al prospetto di seguito riportato, con riferimento al nucleo familiare e, come tariffa d'estimo, a quella convenzionale risultante dalla media del valore delle classi di proprietà della categoria A3 (di zona periferica ove prevista) del Comune di Agliana:

| Componenti del nucleo familiare | Vani catastali |
|---------------------------------|----------------|
| 1                               | 3              |
| 2                               | 4              |
| 3                               | 4,50           |
| 4                               | 5              |
| 5                               | 6              |
| 6 e oltre                       | 7              |

e2) nel caso di quote di proprietà, il relativo valore è convenzionalmente ridotto di un terzo;

e3) nel caso di diritto di usufrutto su uno o più alloggi o locali ad uso abitativo (o su quote di essi), sfitti o concessi a terzi, ubicati in qualsiasi località, il valore catastale degli stessi ai fini della valutazione di cui al comma d1) è convenzionalmente ridotto della metà;

f) titolarità di un contratto di locazione, regolarmente registrato ed in regola con le registrazioni annuali, dell'alloggio in cui hanno la residenza, di proprietà pubblica o privata, o assegnazione di un alloggio di proprietà privata con titolarità al Comune con esclusione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica disciplinati dalla L.R. 96/1996 e degli alloggi inseriti nelle categorie catastali A1, A8 e A9;

g) inesistenza di altri benefici attribuiti da Enti pubblici in qualsiasi forma a titolo di sostegno alloggiativo.

2) I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data del 1 Maggio 2009, primo giorno di pubblicazione del bando, nonché al momento dell'erogazione del contributo.

### Art. 2 – Nucleo familiare

1) Ai fini del presente bando, si considera nucleo familiare quello composto dal richiedente medesimo, dai soggetti con i quali convive e da quelli considerati a suo carico ai fini I.R.P.E.F., fatto salvo quanto riportato al successivo punto.

2) Per il coniuge non legalmente separato, anche se non convivente, devono essere ugualmente dichiarati i dati anagrafici e reddituali.

### Art. 3 – Modalità del calcolo del reddito

1) Il reddito richiesto per l'accesso al contributo è calcolato, a seconda della fascia d'inserimento, con le modalità indicate al precedente art. 1, lett. b).

2) Per gli studenti universitari il reddito imponibile di riferimento è quello dichiarato ai fini del calcolo delle tasse universitarie.

### Art. 4 – Autocertificazione dei requisiti

1) Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, è facoltà del richiedente ricorrere all'autocertificazione dei requisiti richiesti all'art. 1 del presente bando, ad esclusione dell'avvenuto pagamento del canone di locazione e della spesa di registrazione, che devono essere dimostrati con la presentazione delle relative ricevute e del contratto di locazione.

2) Per i soggetti che dichiarano un reddito inferiore a quello della locazione (compresi i casi di ISE zero non a carico del Servizio Sociale) l'ammissibilità della domanda è subordinata alla dichiarazione del richiedente della fonte di sostentamento, anche attraverso la dichiarazione sostitutiva del soggetto che presta l'eventuale aiuto economico.

### Art. 5 – Formazione e pubblicazione delle graduatorie

1) Il Comune procede entro il giorno 15 giugno 2009 all'adozione della graduatoria provvisoria degli aspiranti al contributo, esclusivamente sulla base delle autocertificazioni rese dai medesimi.

2) I soggetti in possesso dei requisiti sono collocati in graduatoria, nelle fasce previste all'art. 1, in base alla percentuale di incidenza canone/valore ISE prevista per ciascuna fascia.

3) A parità di posizione in graduatoria viene data la precedenza ai richiedenti con l'anzianità di residenza nel Comune di Agliana.

4) Avverso il provvedimento di cui al punto 1) è possibile proporre ricorso alla Commissione Comunale Alloggi di cui all'art. 8 della menzionata L.R. 96/1996 come modificata dalla L.R. 31.7.1998 n. 45, entro il termine di 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria.

5) La graduatoria viene approvata, con apposita determinazione, dopo la chiusura del termine di cui sopra, salvo il caso in cui siano pervenuti ricorsi, che comporta la trasmissione della documentazione alla Commissione Comunale Alloggi, che, entro il giorno 15 luglio 2009, provvede all'esame degli stessi ed alla redazione della graduatoria definitiva, sulla base dei criteri previsti dal presente articolo.

6) Le graduatorie sono pubblicate all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune.

### Art. 6 – Modalità di calcolo, decorrenza ed entità del contributo

1) Il calcolo del contributo viene effettuato nel rispetto dei criteri fissati dalle lettere A) e B) del comma 3 dell'art. 2 del sopra indicato Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7/6/1999, tenendo conto sia del periodo di effettiva validità del contratto di locazione regolarmente registrato, sia del canone di locazione in esso risultante, al netto degli oneri accessori.

2) La ripartizione delle risorse a disposizione del Comune avviene secondo le seguenti priorità:

a) contributi a favore di soggetti collocati nella fascia A) con percentuale di incidenza canone/valore ISE non inferiore al 14% ;

b) contributi a favore di soggetti collocati nella fascia B) con percentuale di incidenza canone/valore ISE non inferiore al 24%.

3) Il contributo è erogato secondo l'ordine di collocamento nella graduatoria definitiva e nel rispetto dei criteri indicati al punto 2), fino all'esaurimento dei fondi.

4) Ai fini del calcolo dell'incidenza del canone sul reddito l'Amministrazione Comunale ha stabilito un canone massimo di • 600,00 mensili quale media locale praticata sul libero mercato. Pertanto, in presenza di canone di importo superiore, la somma eccedente non viene computata nel calcolo dell'incidenza.

5) L'entità del contributo è determinata in rapporto all'incidenza del canone corrisposto al momento della domanda, quale risulta dal contratto di locazione regolarmente registrato, sul valore ISE del nucleo familiare riportato sulla certificazione in corso di validità riferito all'anno di produzione 2008 e calcolato secondo le modalità stabilite dalle disposizioni regionali che regolano la materia. Il contributo non potrà comunque eccedere i seguenti importi:

**fascia A)** per nuclei in possesso di un valore ISE non superiore a due pensioni minime I.N.P.S., l'entità del contributo corrisponde alla parte del canone annuo di locazione eccedente il 14% fino ad un massimo del 60% di • 3.100,00 annui;

**fascia B)** per i nuclei in possesso di un valore ISE non superiore al limite di reddito stabilito dalla Regione Toscana per l'accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica calcolato secondo le modalità di cui alla lettera f) della Tabella A della citata L.R. 96/1996, l'entità del contributo corrisponde alla parte del canone annuo di locazione eccedente il 24 % dello stesso reddito imponibile, fino ad un massimo del 40% di • 2.325,00 annui.

6) Il contributo decorre dall'1 gennaio 2009 o dalla data successiva di stipula del contratto di locazione dichiarato nella domanda. Nel caso di trasferimento della residenza presso altro alloggio ubicato nel Comune di Agliana, il contributo è erogabile solo previa verifica del mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda. L'entità del contributo non può in ogni caso superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria.

7) L'importo del contributo è proporzionale ai mesi di validità del contratto di locazione e a decorrere dalla residenza anagrafica nell'immobile oggetto della domanda. Le frazioni di mese inferiori a quindici giorni sono escluse dal calcolo del beneficio.

8) Nel caso di coabitazione di più nuclei anagrafici nel medesimo alloggio, il canone di riferimento è la quota parte dichiarata a carico del richiedente.

### Art. 7 – Modalità di liquidazione del contributo

1) Il Comune provvede alla liquidazione del contributo a rimborso in un'unica soluzione dopo l'erogazione delle relative risorse da parte della Regione Toscana, salvo diversa determinazione del sottoscritto, da assumere su proposta dei Servizi Sociali.

2) Per i soggetti che dichiarano "ISE zero" la liquidazione del contributo è subordinata all'attestazione del Responsabile del Servizio Sociale, da rendere dopo il 31.12.2009, dalla quale risultino concesse all'interessato provvidenze economiche ordinarie e continuative pari almeno all'importo del canone di locazione annuo.

3) I destinatari del beneficio, improrogabilmente entro il 30 gennaio 2010, devono far pervenire all'Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.), senza che quest'ultimo debba farne apposita richiesta e salvo le morosità, le ricevute dei pagamenti effettuati nell'anno 2009, nonché copia dell'attestazione di pagamento della/e imposta/e di registrazione del contratto. La mancata esibizione delle ricevute comporta la decadenza dal beneficio.

4) Il contributo spettante viene erogato sulla base dell'effettivo ammontare del canone di locazione pagato. Qualora quest'ultimo non consenta di liquidare il beneficio per l'intero importo, la somma rimanente rientra nella disponibilità del Fondo.

5) Nel caso in cui alla presentazione delle ricevute si accerti un canone effettivo diverso da quello dichiarato in fase di presentazione della domanda, non si dà luogo a revisione della graduatoria se i canoni pagati sono superiori, mentre si procede alla rideterminazione della posizione in graduatoria ed al ricalcolo del contributo spettante se i canoni pagati sono inferiori a quanto dichiarato. In tal caso il minor importo erogato rappresenta una economia che rientra nel Fondo.

6) L'ottenimento del contributo da parte delle persone i cui nuclei familiari siano inseriti in graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita dagli interessati nelle medesime, mentre l'eventuale assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, anche se rifiutato, comporta l'automatica decadenza del diritto al contributo a far data dalla disponibilità dell'alloggio.

7) Qualora il contributo sia destinato ad un conduttore moroso, è consentito a quest'ultimo, con apposita dichiarazione sostitutiva sottoscritta anche dal locatore, di delegare il medesimo a riscuotere una parte o l'intero ammontare, a sanatoria della morosità, con contestuale impegno del locatore a rilasciare apposita quietanza, secondo quanto previsto dall'art. 11 comma 3 della L. 9.12.1998 n. 431.

8) In caso di decesso del beneficiario il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario nell'immobile e sulla base delle ricevute attestanti l'avvenuto pagamento, è assegnato agli eredi, previa presentazione di certificazione che attesti il loro stato.

### Art. 8 – Termine di presentazione delle domande

Le domande di partecipazione debbono pervenire al Comune entro e non oltre il termine perentorio del **30 maggio 2009**.

### Art. 9 – Modalità di presentazione delle domande

1) Le domande di partecipazione devono essere predisposte utilizzando esclusivamente i moduli reperibili presso l'U.R.P. del Comune di Agliana (N. verde 800131161).

2) Le istanze devono essere debitamente sottoscritte da un qualunque soggetto del nucleo familiare e corredate da tutta la necessaria e idonea documentazione, indicare l'indirizzo al quale il richiedente intende ricevere le comunicazioni relative al concorso ed essere presentate presso l'U.R.P. o spedite tramite raccomandata postale a/r. In quest'ultimo caso, viene considerato il timbro postale di invio ai fini del rispetto dei termini prescritti dal bando.

3) Le istanze sono da predisporre in carta libera ai sensi dell'art. 8, terzo comma, della Tabella B allegata al D.P.R. 26.10.1972 n. 642.

### Art. 10 – Controlli e sanzioni

1) Gli elenchi degli aventi diritto sono inviati alla Guardia di Finanza per i controlli previsti dalle leggi vigenti.

2) Ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D.P.C.M. 221/1999 e dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, il Comune si riserva comunque di effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dalle persone partecipanti al bando.

3) Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive, comprese quelle attestanti la fonte di sostentamento, il dichiarante decade dal beneficio. Qualora quest'ultimo sia già stato erogato, sulla base delle dichiarazioni non veritiere l'Amministrazione Comunale si attiva per il recupero delle somme indebitamente percepite dall'interessato, gravate da interessi legali.

### Art. 11 – Responsabile del procedimento

Ai sensi della L. 7.8.1990 n. 241, Responsabile del procedimento è l'Istr. Amm.vo Giuseppina Chiaroni (tel. n. 0574/678311).

### Art. 12 – Trattamento dei dati personali

Ai sensi del D. L.vo n. 196 del 30.6.2003, i dati richiesti a coloro che presentano domanda sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento relativo al presente bando e verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo.

### Art. 13 – Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si rinvia alla vigente normativa nazionale e regionale citata in premessa.

Agliana, li 30 aprile 2009

Il Responsabile dell'Ufficio Casa  
Dr. Luigi Della Greca